

**DELIBERA 338/2023/CRL/UD del 16/6/2023**  
**R. Sxxx / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)**  
**(GU14/112283/2019)**

**Il Corecom Lazio**

NELLA riunione del **16/6/2023**;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito *“Regolamento Indennizzi”*;

VISTA l'istanza di R. Sxxx del 16/04/2019 acquisita con protocollo n. 0170030 del 16/04/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione che si è concluso in data 21/03/2019, ha introdotto il presente procedimento con istanza del 16/04/2019 per la definizione della controversia nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito Vodafone) in relazione al contratto privato di telefonia fissa. Al riguardo l'utente ha lamentato nei confronti dell'operatore Vodafone quanto segue. "La controversia trae origine dalla sospensione del servizio di telefonia fissa che nel mese di dicembre 2018 la Vodafone operava nei confronti dell'istante per un presunto mancato pagamento di due fatture relative ad un'utenza internet che l'istante disconosceva. Dopo varie telefonate effettuate al call center Vodafone, l'istante scopriva che in data 21.05.2018 presso l'Agenzia Vodafone di Via A. xxxx, sita in M. di N., ignoti sottoscrivevano a suo nome un contratto per l'attivazione di un'utenza internet fornendo, peraltro, un codice IBAN ed un indirizzo di fatturazione sconosciuti. Detta utenza internet veniva più volte disconosciuta dall'istante sia verbalmente, per mezzo degli operatori del call center, sia per iscritto, a mezzo raccomandata A/R del 3/12/2018 che si allega. Nonostante ciò la Vodafone, in data 10/12/2018, sospendeva l'utenza di rete fissa procurando al Sig. Salvatore un grave pregiudizio sia economico che sociale. L'istante, pertanto, si rivolgeva al CO.RE.COM. LAZIO per ottenere sia la riattivazione del servizio sia l'indennizzo del danno subito. Durante la fase conciliativa la Vodafone chiedeva all'istante di produrre una denuncia di disconoscimento del contratto dell'utenza internet. La fase conciliativa si concludeva in data 21/03/2019 con un mancato accordo fra le parti. Fermo quanto fin qui esposto, è intenzione dell'istante giungere ad una rapida risoluzione della controversia e all'immediato ripristino della linea telefonica. Pertanto, il Sig. Salvatore Raffaele, rappresentato e difeso dall'Avv. stabilito Giovanni Monaco, attiva la presente procedura di definizione producendo i seguenti documenti: - raccomandata del 3 dicembre 2018 inviata a Vodafone S.p.a.; - procura alle liti; - verbale di querela del 25/03/2019". Pertanto, su questo assunto, l'istante richiede quanto segue: 1) Sorno delle due fatture disconosciute. 2) Riattivazione immediata della linea. 3) Indennizzo per il disagio creato. 4) Quantificazione dei rimborsi o indennizzi richiesti (in euro) € 2000,00.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore in relazione alla vicenda in esame si costituisce nel procedimento ed eccepisce quanto segue: a) Rileva preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità di eventuali richieste formulate in GU14 che non siano coincidenti con quelle avanzate nell'istanza di conciliazione, chiedendo all'Autorità di verificare la coincidenza tra

quanto chiesto in questa sede da parte ricorrente e le pretese oggetto di conciliazione. b) Evidenzia la correttezza del proprio operato gestionale affermando che le fatture emesse non presentano anomalie o errori allegando le fatture alla propria memoria; c) Aggiunge che il ricorrente ha omesso il pagamento delle fatture de quibus ovvero non ha eseguito il saldo delle somme non oggetto di contestazione, secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 664/06/CONS. d) Precisa che quanto sopra affermato è stato ribadito dalla recente giurisprudenza e a tale proposito nomina la sentenza del Tribunale di Roma n. 2436/17 in analogo giudizio incardinato da altro utente nei confronti di Vodafone. e) Afferma che a fronte del manifesto inadempimento del cliente per il mancato pagamento delle fatture, la sospensione del servizio telefonico sarebbe comunque stata legittimamente effettuata dall'operatore secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto che allega alla memoria. f) Alla richiesta di indennizzo e storno eccepisce secondo quanto stabilito dalla delibera 203/18/CONS art. 20, comma 4. Ne consegue inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno espressamente esclusa dalla normativa Agcom. Né il ricorrente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore. g) Precisa che l'utente è attualmente disattivo ed è presente un insoluto di € 872,39; h) Chiede pertanto che venga respinta l'istanza avversaria con integrale rigetto delle domande per i motivi esposti in narrativa. Memoria di replica dell'istante. L'istante nella propria memoria di replica contesta quanto eccepito dall'operatore osservando quanto segue. a) Sottolinea che nella domanda di definizione della controversia in oggetto l'istante non ha formulato nessuna domanda ultronea rispetto a quella formulata nell'istanza di conciliazione specificando che unica domanda in entrambi i procedimenti è l'immediato ripristino della linea telefonica illegittimamente sospesa dall'operatore con conseguente condanna all'indennizzo come da All. A Delibera 347/18/CONS. b) Riguardo la correttezza dell'operato gestionale dell'operatore evidenzia che la controversia in oggetto riguarda esattamente l'irregolarità delle fatture emesse perché intestate ad un soggetto diverso dall'istante che ha disconosciuto (sia in fase conciliativa che in quella attuale di definizione) il contratto al quale tali fatture si riferiscono. c) Prova di ciò è che nell'intestazione di tutte le fatture de quibus, l'operatore indica un indirizzo totalmente sconosciuto all'istante e questo punto era già stato discusso nella fase conciliativa dinanzi al Co.Re.Com. In tale sede l'operatore aveva chiesto all'istante di dimostrare la sua estraneità al contratto sottoscritto invitandolo a sporgere formale querela che l'istante ha puntualmente presentato e allegato al presente procedimento. d) Precisa l'istante che ha presentato reclamo formale con raccomandata del 03/12/2018 al fine di evitare la sospensione della fornitura e che a tale reclamo non ha fatto seguito alcuna risposta. L'istante ha anche continuato a subire minacce dal call center fino alla sospensione della linea avvenuta pochi giorni dopo. e) Sottolinea, inoltre, che proprio di totale inadempimento si discute laddove l'operatore non solo non abbia risposto al reclamo formale ma abbia anche distaccato la sua linea telefonica per di più addebitandogli il costo. L'operatore vorrebbe far credere che l'utente si sia rifiutato di pagare le fatture addebitategli a compensazione del disagio sopportato e che pertanto la sospensione della linea telefonica sia stata una sua azione legittima, supportata per di più dalle condizioni generali di contratto. f) A tale proposito l'istante precisa che ha

dovuto telefonare più volte al call center prima di scoprire che ignoti avevano sottoscritto un contratto a suo nome. Peraltro, nel reclamo inviato tramite raccomandata A/R del 03/12/2018 l'istante precisava che le fatture di cui l'operatore richiedeva il pagamento non erano state recapitate al suo indirizzo né erano state addebitate a mezzo RID sull'unico conto corrente di cui era ed è tuttora intestatario, in quanto erano addebitate su un IBAN a lui sconosciuto. Inoltre, in tale reclamo l'istante faceva presente di non aver ricevuto le consuete fatture bimestrali di €46,24 relative all'unico contratto di telefonia fissa sottoscritto con l'operatore e che chiedeva venissero contabilizzate correttamente sul suo legittimo conto corrente. g) In merito alla richiesta di indennizzo, storno e riattivazione della linea chiarisce che la delibera 203/18/CONS art. 4, comma 4, citata dall'operatore trova piena applicazione nel caso di specie essendo l'istanza fondata su prove certe ed inequivocabili (v. formale reclamo del 03/12/2018 privo di riscontro dell'operatore e verbale di querela del 25/03/2019 già prodotti dall'istante). h) Riguardo la presunta mancata produzione delle prove da parte dell'istante, quest'ultimo ribadisce che sia il reclamo che il verbale sono entrambe prove depositate telematicamente nell'attuale procedimento di definizione. Viceversa, l'operatore non ha mai prodotto, né in fase conciliativa né in quella attuale, il contratto sottoscritto da ignoti presso l'Agenzia Vodafone sita nella regione Campania dove l'istante avrebbe sottoscritto il presunto contratto. Pertanto, alla luce di quanto premesso, l'istante chiede quanto segue. 1) Condannare Vodafone ad indennizzare il pregiudizio subito all'istante nella somma di €2.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. 2) Accertare la responsabilità dell'operatore di aver illegittimamente sospeso la linea telefonica dell'istante e, per l'effetto, condannarlo all'indennizzo previsto dall'art. 5 all. A alla delibera 347/18/CONS. 3) Dichiarare la condotta dell'operatore antigiuridica per aver attivato un servizio ed un profilo tariffario non richiesti e, per l'effetto, condannarlo all'indennizzo a favore dell'istante come previsto dall'art. 9 dell'All. A alla delibera n. 347/18/CONS. 4) Accertare la malafede contrattuale dell'operatore per non aver risposto al reclamo, formalmente presentato dall'istante a mezzo raccomandata A/R in data 03/12/2018 e per l'effetto condannarlo all'indennizzo previsto dall'art. 12 dell'All. A alla delibera n. 347/18/CONS. 5) Accertare la malafede contrattuale dell'operatore per non aver risposto al reclamo, formalmente presentato a mezzo raccomandata A/R in data 03/12/2018 come previsto dalla delibera Agcom 664/06/CONS e, per l'effetto condannare l'operatore alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell'art. 98, comma 16 del Codice. 6) Accertare che la numerazione dell'istante sia ancora ad egli intestata e, nel caso di impossibilità tecnica o amministrativa a mantenerla, condannare il gestore all'indennizzo previsto dall'art. 10 dell'All. A della delibera n. 347/18/CONS.

### **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Le domande dell'istante sono accolte nei limiti che seguono. Considerazioni in rito Le linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di

comunicazioni elettroniche (delibera n. 276/13/CONS) stabiliscono che si deve verificare che l'oggetto della richiesta di definizione sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, in quanto, se si ammettesse l'ampliamento dell'esame a questioni ulteriori, si consentirebbe di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni. Nel caso di specie, si rileva che è accoglibile l'eccezione, sollevata dall'operatore, di inammissibilità e improcedibilità di eventuali richieste dell'istante che non siano state oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione. A questo proposito, va rilevato che in sede di conciliazione, che si concludeva il 21/03/2019, l'utente ha formulato come richieste lo storno delle due fatture disconosciute (per un importo totale di €200,67), la riattivazione immediata della linea e l'indennizzo per il disagio creato. Pertanto mentre le ulteriori fatture contestate con denuncia querela del 25/03/2019, in un'ottica di economia procedurale potranno essere prese in esame nella presente definizione, in quanto originate dal medesimo disservizio, non possono essere prese in esame le ulteriori richieste di indennizzo esplicitate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di definizione, con memoria di replica dell'istante del 21/06/2019. Le richieste, ulteriori ed aggiuntive, costituiscono un ampliamento della controversia rispetto a quanto richiesto in fase di conciliazione. Tanto premesso, nel merito valga quanto segue. Sulla richiesta di storno dell'addebito per traffico non riconosciuto. In via generale e preliminare, ai fini della definizione della controversia in esame, si rammenta che, in caso di contestazione da parte dell'utente del traffico addebitato in fattura, l'operatore ha l'onere di provare la correttezza degli importi fatturati, altrimenti l'utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al loro rimborso. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex pluribus, Cass. Civ. n. 10313/2004, Cass. Civ. n. 17041/2002 e Cass. Civ. n. 947/1986) l'emissione della fattura non costituisce un negozio di accertamento idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza dei dati reali. In caso di contestazione da parte dell'utente dell'ammontare della fattura telefonica, sussiste quindi in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti alla base della fattura contestata, ovvero di fornire dimostrazione del corretto funzionamento del contatore centrale e della corrispondenza tra i dati forniti da esso e quelli riportati in fattura. A tale proposito, conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, l'Agcom ha ribadito che "la bolletta telefonica in caso di contestazione perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza dei dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta" (delibera n. 10/05/CIR). Inoltre, si pone in evidenza che restano comunque fermi i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in particolare, quanto prescritto dagli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, rispettivamente in materia di correttezza e di buona fede nella esecuzione del contratto; principi che, vista la natura professionale del soggetto coinvolto, devono essere interpretati con particolare rigore. L'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, difatti, graduando la violazione della diligenza sulla natura dell'attività esercitata, esige dall'operatore professionale un grado

di perizia qualificata nell'adempimento delle obbligazioni. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto "si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico" (ex pluribus: Cass. n. 5240/2004, Cass. n. 14605/2004). Il principio mette capo, quindi, ad un criterio di reciprocità e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (sul punto, cfr. Cass. n. 18947/2005). Anche alla luce delle predette indicazioni di fondo, ed in particolare di quelle relative ai doveri di lealtà e correttezza nei rapporti contrattuali, si deve osservare che l'operatore, nella esecuzione della prestazione avente ad oggetto la fornitura del servizio di trasmissione dati, ogni qualvolta si trovi a rilevare un addebito di somme al cliente particolarmente esorbitante, tale, cioè, da risultare incompatibile con ogni canone di tipicità sociale ed incompatibile finanche con le soglie di spesa proprie dell'utenza per esso più profittevole, è chiamato a tenere un comportamento leale; quindi, deve considerarsi tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali che si rendano necessarie per la salvaguardia dell'interesse non solo proprio (nel caso di utilizzo del servizio per fini fraudolenti), ma anche della controparte, nei limiti in cui esse non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico. Resta fermo l'onere in capo all'operatore di dimostrare la correttezza degli addebiti in caso di contestazione di importi fatturati. Ciò premesso si evidenzia come, in caso di contestazione, l'operatore deve fornire ogni adeguata spiegazione sulle somme fatturate nonché documentare le proprie affermazioni. In caso contrario, quanto addebitato, relativamente al traffico contestato dall'utente, è da dichiarare come non dovuto, rimanendo fermo il diritto dell'utente al rimborso/storno. All'esito delle risultanze istruttorie, si deve evidenziare che, nel caso in esame, l'operatore non ha addotto alcun elemento idoneo a provare l'effettiva regolarità del traffico contestato, limitandosi ad affermare la correttezza del proprio operato. Invero, esaminati gli atti, le affermazioni dell'utente relative alle due fatture in contestazione per un importo complessivo di € 200,67, contestate con raccomandata del 3/12/2018, trovano riscontro con le fatture depositate dall'operatore. Infatti, sommando gli importi delle fatture n. AI11608431 del 20 giugno 2018 (€ 77,32) e n. AI15576551 del 21 agosto 2018 (€ 123,35) si ottiene l'importo di € 200,67 che coincide esattamente con quanto contestato dall'utente. In relazione a tali fatture, l'istante dichiara che l'importo in contestazione non è dovuto in quanto riguarda un'utenza internet sconosciuta all'utente. Quest'ultimo infatti dichiara di aver sottoscritto un unico contratto per sola utenza fissa senza alcun servizio internet. A tale proposito, l'operatore nella propria memoria deposita le due fatture in contestazione, oltre altre fatture, e relativo dettaglio delle chiamate affermando che le fatture in questione non presentano

anomalie. Tuttavia, dall'esame delle stesse, si osserva che nel dettaglio relativo a "Chiamate, SMS ed internet" compare un numero fisso diverso da quello dichiarato dall'istante. Il Gestore avrebbe dovuto fornire la prova dell'esattezza dei dati posti a base delle fatture, vale a dire del fatto che il traffico addebitato in fattura è contestato dall'utente sia stato effettivamente generato dall'utenza interessata: tale onere probatorio non è stato assolto dall'Operatore con conseguente diritto dell'utente allo storno delle somme predette. Si osserva, inoltre, che l'Operatore non ha altresì allegato documentazione attestante una sottoscrizione dell'utente circa un eventuale ulteriore contratto firmato dall'utente stesso, ma esclusivamente condizioni generali per il servizio ADSL o Fibra e di connettività wireless. Pertanto, in mancanza di prova della correttezza degli addebiti da parte dell'operatore, sussiste il diritto dell'utente allo storno di quanto illegittimamente fatturato. Ne discende che l'utente non è tenuto a pagare gli importi addebitati in fattura quando il gestore telefonico non sia in grado di vincere le contestazioni dell'utente relativamente ai dati esposti in fattura o nei tabulati telefonici. Merita quindi accoglimento la richiesta dell'utente dello storno della somma di € 200,67. Sulla sospensione per motivi amministrativi. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della delibera Agcom n. 664/06/CONS, l'utente che presenti formale reclamo all'operatore, contestando l'addebito per taluni importi, può sospendere il pagamento fino alla definizione di tale procedura, fermo restando l'obbligo di pagare gli importi non oggetto di contestazione. In caso di sospensione del servizio l'operatore è tenuto a inviare una comunicazione di preavviso della sospensione all'utente secondo quanto previsto dall'art. 5 della delibera All. A n. 203/18/CONS, in mancanza del quale la sospensione è illegittima. Dalla documentazione in atti emerge che l'operatore non ha fornito nessun documento volto a dimostrare che l'asserita sospensione del servizio sia stata posta in essere legittimamente, vale a dire trasmettendo all'istante il preavviso di sospensione come, peraltro, previsto dalla normativa regolamentare sopra richiamata. Ne consegue pertanto che la sospensione in questione deve considerarsi illegittima con conseguente diritto dell'istante ad un indennizzo ai sensi dell'art. 5, comma 1, 1 del nuovo Regolamento indennizzi. Ai fini del calcolo dell'indennizzo in parola, la Delibera 347/18/CONS stabilisce un indennizzo giornaliero di € 7,50 per ogni giorno di sospensione ed è pertanto necessario conteggiare il periodo in cui il servizio è stato sospeso. Sul punto l'istante dichiara che in data 10/12/2018 Vodafone sospendeva l'utenza di rete fissa e l'operatore nella propria memoria non contesta quanto dichiarato dall'utente limitandosi a precisare che l'utente è disattivo. Ne consegue che riguardo la durata dell'inadempimento, in mancanza della data effettiva del termine della sospensione del servizio, si prende a riferimento quale dies a quo la data in cui l'istante ha dichiarato la sospensione del servizio (10 dicembre 2018) e come dies ad quem la data di deposito dell'istanza di definizione (29 aprile 2019) data in cui Vodafone, all'interno del procedimento GU5 ha comunicato l'impossibilità di riattivare la linea. All'istante spetta pertanto la somma di € 1057,00 a titolo di indennizzo per la sospensione del servizio voce, come di seguito calcolato: € 7,50 pro die moltiplicato per 140 gg. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

**IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

**DELIBERA**

**Articolo 1**

1. Di accogliere parzialmente l'istanza del sig. R. Sxxx nei confronti della società Vodafone, che pertanto è tenuta a stornare la fattura AI11608431 del 20 giugno 2018 di € 77,32 e la fattura n. AI15576551 del 21 agosto 2018 di € 123,35, per un importo complessivo di € 200,67. Vodafone è tenuta a pagare a favore di parte istante il seguente importo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, € 1.057,00 a titolo di indennizzo per indebita sospensione della linea del servizio, ex art. 5, comma 1, Regolamento indennizzi.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, **16/6/2023**

**f.to**

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini